REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 41/25 DEL 29.7.2008

Oggetto: **Legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, art. 12. Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna. Piano triennale degli interventi.**

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che la legge regionale n. 26 del 15 ottobre 1997 "Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna" all'art. 12 prevede, per il perseguimento delle finalità della stessa legge, che la Regione elabori, sentito l'Osservatorio della cultura e della lingua sarda, un Piano Triennale di interventi.

Il piano triennale 2008-2010, strumento di programmazione, indirizzo e coordinamento per gli interventi sulla lingua, sulle varietà alloglotte presenti nell'isola e sul patrimonio culturale del popolo sardo in tutte le sue declinazioni, interviene su una situazione che è profondamente mutata rispetto a quella del triennio precedente 2005-2007. Esso contribuisce a realizzare il progetto identitario per la Sardegna inteso quale processo in divenire che necessita di un forte radicamento nella conoscenza, nella memoria della comunità e nella capacità di progettare l'autonomia futura.

Il Governo regionale ha individuato nel passato disconoscimento della lingua quale fondamento identitario, uno dei fattori di criticità e debolezza strutturale che contribuiscono all'indebolimento del perpetuarsi della stessa. L'esito di tale tendenza è leggibile nella caduta marcata di veicolarità e nell'affermarsi di una percezione minoritaria e del patrimonio culturale come sostrato della comunità regionale.

Il Governo regionale attuale, intercettando e valorizzando consistenti e autorevoli posizioni della cultura sarda, ha inteso con la sua azione di governo, e intende con questo piano triennale, dare un contributo affinché questo punto di vista sia ribaltato in una percezione positiva, costruttiva e razionale dell'identità comunitaria dei sardi.

Non si propone pertanto un semplice piano triennale di promozione, inteso come un insieme di azioni concrete e valide, ma piuttosto la costruzione sistemica di un punto di vista che sia di ribaltamento del paradigma culturale esistente, stimolando e supportando la creazione di una "valorialità" del sistema linguistico utile a un consolidamento della autocoscienza dei sardi. In questo senso, la lingua diventa elemento di coesione sociale così come indicato negli strumenti di programmazione europea.

L'Assessore ricorda che negli ultimi anni è andata definendosi la necessità, per la politica linguistica in Sardegna, di dotarsi di strumenti normativi più adeguati e funzionali alla distinta caratterizzazione dei concetti operativi di lingua e cultura, ma anche di un'adesione più marcata a quelli che sono i principi della dottrina della pianificazione linguistica internazionale. La L.R. n. 26/1997, legge quadro generale sulle attività culturali arricchita nel frattempo da altre discipline normative di settore, esclusa quella linguistica, non risponde più alle attuali esigenze e sensibilità. Nelle more dell'approvazione da parte della Giunta regionale di un disegno legge da presentare al Consiglio regionale, il presente Piano triennale prepara l'adozione di un nuovo strumento normativo.

Il piano armonizza gli interventi con la legislazione esistente in materia e in particolare con la legge n. 482 del 15.12.1999, "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" che, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali - in particolare, dalla "Carta europea per le lingue regionali e minoritarie" adottata a Strasburgo il 5.11.1992 - con l'obiettivo di tutelare e promuovere le lingue regionali e minoritarie, riconosce e tutela, tra le altre, "la lingua e la cultura delle popolazioni catalane e di quelle parlanti il sardo".

L'art. 12 della L.R. n. 26/1997 definisce i contenuti del Piano il quale tende a realizzare un'equilibrata diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura e della lingua dei Sardi; stimola l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi di sperimentazione finalizzati; persegue l'armonizzazione degli interventi di politica culturale previsti dalla vigente legislazione.

Il Piano, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge, contiene gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e i progetti-obiettivo in cui queste si articolano, la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica di ogni progetto-obiettivo, l'entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per progetti-obiettivo e per anno di finanziamento.

Grande attenzione nel piano è stata posta al problema della trasmissione generazionale e alle metodologie didattiche da implementare per la salvaguardia della lingua di minoranza storica. Obiettivi susseguenti e complementari a questo sono:

a) l'implementazione, e la verifica costante, delle "norme linguistiche di riferimento a carattere sperimentale per la lingua sarda scritta in uscita dell'Amministrazione regionale e per la traduzione di propri atti e documenti ufficiali" (standard giuridico amministrativo) così come da deliberazione della Giunta regionale n. 16/14 del 18.4.2006;

b) il consolidamento del patrimonio dialettologico di tutta l'isola;

c) il decentramento armonico delle competenze agli enti locali;

d) il rafforzamento della presenza del multilinguismo sui media regionali.

Con la L.R. 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in particolare, con il Capo VIII, art. 82 sono state conferite agli Enti Locali competenze in materia di cultura e lingua sarda, e specificatamente i seguenti compiti e funzioni:

a) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative alle attività delle consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi ai sensi art. 8 della legge regionale n. 26/1997;

b) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all'erogazione di contributi agli enti locali per il ripristino dei toponimi in lingua sarda e delle varietà linguistiche tutelate ai sensi dell'art. 24 della L.R. 15 ottobre 1997, n. 26;

c) programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative agli interventi previsti dagli artt. 13, 17 e 20 della L.R. n. 26 del 1997.

Il comma 2 dell'art. 3 della citata L.R. n. 9/2006 prevede che la Regione, nei casi in cui la legge le attribuisca funzioni di indirizzo e coordinamento, le eserciti mediante gli atti di programmazione previsti dalle leggi di settore e, nel caso specifico, l'atto di programmazione previsto dalla L.R. n. 26/1997, all'art. 12, è il Piano Triennale degli interventi, all'interno del quale si dettano indirizzi generali nelle materie delegate alle amministrazioni provinciali.

Il Piano è stato elaborato partendo dai contenuti previsti dalla legge, originariamente basata sulla dicotomia lingua/cultura, privilegiando in particolare la tematica linguistica che è l'unica a non essere disciplinata da legge di settore. Il documento, cosi come prevede la legge, è stato presentato e discusso all'interno dell'Osservatorio della cultura e lingua sarda dei contributi del quale si terrà conto in fase operativa.

Il documento è diviso in tre parti. La Parte I riguarda l'anamnesi cronoprogrammatica dell'azione di governo sul tema della lingua, dell'identità e della valorizzazione del patrimonio materiale e

immateriale. La Parte II concerne gli indirizzi sulle materie di competenza delle Province. La Parte III raccoglie in aree di intervento e in progetti-obiettivo, come stabilito dalla norma, gli interventi che la Regione intende dispiegare sulla cultura e sulla lingua sarda.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

di prendere atto della proposta di Piano regionale triennale per la cultura e la lingua sarda, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale, e di disporne l'invio al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere da parte della Commissione consiliare competente e alla Conferenza Permanente Regione-Enti locali per l'intesa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 12/2005, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della L.R. 14/2006.

Il Direttore Generale — **Il Presidente**

Fulvio Dettori — Renato Soru